GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — MERCOLEDI' 20 SETTEMBRE — NUM. 219

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra, con decreto del 18 agosto scorso:

Ad uffiziale:

Nazari cav. Luigi, maggiore nel 30° reggimento fanteria, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, con decreti del 24 e 25 agosto scorso:

A commendatore:

Trombotto cav. Carlo, membro della Camera di commercio di Torino.

Ad uffiziale:

Mandruzzato cav. Giuseppe, presidente della Commissione provinciale per le imposte dirette in Treviso;
Merlo cav. Felice;
Schiapparelli cav. Tancredi.

A cavaliere:

Oddenino dott. Gaspare, esercente in Poirino;
Manara Giovanni, già conservatore delle ipoteche;
Calleri Giuseppe Giovanni, già magazziniere delle privative.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri, con decreti del 24 agosto scorso:

A cavaliere:

Gabuzzi dott. Gerolamo;
Stampa ingegnere Ercole.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3298** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il titolo II, sezione II; il titolo IV, sezione I e III, ed il titolo V all'articolo 44 della legge 20 giugno 1851;
Visti gli articoli 8 e 18 della legge 26 marzo 1865;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Del modo di accertare i diritti dei militari della Regia Marina alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.*

Art. 1. Qualunque militare dei corpi della Regia Marina che, a termini degli articoli 3 e 4 della legge 20 giugno 1851, intenda far valere i suoi diritti alla giubilazione, dovrà porgerne domanda per via gerarchica al comandante in capo del dipartimento militare marittimo al quale appartiene.

Art. 2. La domanda conterrà l'indicazione delle ferite o delle infermità e l'esposizione del fatto e delle circostanze che le hanno cagionate.

Essa sarà avvalorata:

1° Dallo stato dei servizi;

2° Dal certificato dell'ufficiale di sanità in capo della nave sulla quale sarà stata ricevuta la ferita o incontrata l'infermità, ovvero da un certificato dell'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale militare o civile ove il richiedente sarà stato curato per l'ultima volta.

Questi certificati dovranno specificare la natura, le cause e gli effetti delle anzidette ferite od infermità e dichiarare che esse sembrano rendere l'individuo per sempre inabile al servizio militare.

Ove il richiedente non sia stato curato a bordo d'una nave dello Stato, od in uno degli stabilimenti più sopra menzionati, il certificato sarà rilasciato dall'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale militare o civile che verrà designato dal Ministro della Marina.

Art. 3. Sarà considerato come in servizio comandato il militare che avrà agito per ordine espresso od anche spontaneamente in virtù dei doveri che, giusta le leggi ed i regolamenti militari, spettano al suo ufficio.

Art. 4. Le cause e la natura delle ferite saranno accertate da rapporti ufficiali, o da altri documenti che affermino la realtà dei fatti asseriti, ovvero da attestati delle autorità marittime, o finalmente da informazioni od inchieste prescritte e dirette dalle autorità medesime.

Quindi le cause e la natura delle ferite pel servizio sulle navi saranno accertate:

1° Da un rapporto particolareggiato fatto e firmato dal medico in capo della nave;

2° Da un attestato dell'ufficiale in secondo contrassegnato dal comandante;

3° Da un estratto del gran giornale di bordo rilasciato dal commissario.

Le cause e la natura delle ferite pel servizio a terra saranno accertate:

a) Da un rapporto fatto e firmato dall'ufficiale di sanità chiamato a prestare i primi soccorsi;

b) Da un certificato dell'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale nel quale il ferito sarà stato curato;

c) Da un attestato del capo dell'officina, magazzino od altro stabilimento ove la ferita sarà stata ricevuta.

Questo attestato dovrà essere contrassegnato dal capo della Direzione alla quale il ferito appartiene.

Art. 5. I documenti di cui al precedente art. 4, oltre alla natura ed alle cause delle ferite, dovranno indicare anche l'epoca, il luogo e le circostanze di servizio in cui le ferite furono riportate.

Art. 6. Le cause e la natura delle infermità saranno parimente accertate da rapporti ufficiali, o da altri documenti autentici, che ne determinino le circostanze, ovvero da attestati delle autorità marittime, o finalmente da informazioni, od inchieste prescritte e dirette dalle autorità medesime.

Le cause e la natura delle infermità pel servizio sulle navi saranno quindi accertate:

1° Da un rapporto particolareggiato fatto e firmato dall'ufficiale di sanità in capo della nave e contrassegnato dall'ufficiale in secondo e dal comandante;

2° Da un estratto del gran giornale di bordo rilasciato dal commissario.

Se l'infermo sarà stato sbarcato e curato in un ospedale, ai documenti sopracitati dovrà aggiungersi un certificato dell'ufficiale di sanità in capo di detto ospedale.

In tale certificato saranno indicate tutte le circostanze della malattia e della cura.

Le cause e la natura delle infermità pel servizio a terra saranno accertate:

a) Da un rapporto particolareggiato dell'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale militare o civile ove fu curato il richiedente;

b) Da un estratto delle campagne di mare e di altri servizi debitamente comprovati;

c) Da un attestato del capo della Direzione a cui è ascritto il richiedente.

Da tale attestato dovrà risultare che le infermità devono essere attribuite alla natura dei servizi prestati dal richiedente.

Se l'infermo non sarà stato curato in un ospedale militare o civile, il certificato di cui alla lettera *a)* sarà rilasciato dall'ufficiale di sanità in capo del dipartimento marittimo ove egli risiede.

Art. 7. Le domande di giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio ed i documenti giustificativi saranno sottoposti all'esame del Consiglio d'amministrazione del corpo al quale il richiedente appartiene.

Ove questi appartenga ad un corpo che non sia retto da speciale Consiglio d'amministrazione, l'esame della sua domanda sarà affidato per ogni dipartimento al Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 8. Riconosciuta la regolarità della domanda e dei documenti giustificativi, il Consiglio farà visitare dinanzi a sè il richiedente da due ufficiali del Corpo sanitario della R. Marina di grado non inferiore a quello di capitano medico, od anche da due ufficiali sanitari civili purchè addetti ad un pubblico stabilimento.

Gli ufficiali sanitari anzidetti saranno designati dal comandante in capo del dipartimento.

La visita sarà preceduta dalla lettura degli articoli 1, 3, 4, 9 e 10 della legge 20 giugno 1851, e dell'art. 8 della legge 26 marzo 1865, e se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 9. Gli ufficiali sanitari, di cui al precedente art. 8, rilasceranno un certificato nel quale descriveranno accuratamente le ferite o le infermità allegate dal militare, ne indicheranno le cause, la natura e gli effetti, dichiareranno a quale delle categorie contemplate dalla legge e descritte nella tabella annessa al presente decreto esse appartengono, e riguardo alle ferite od infermità comprese nella terza categoria specificheranno se, giusta i dati della scienza, esse rendano il militare inabile a proseguire ed a riassumere più tardi il servizio nel corpo a cui appartiene.

Art. 10. Se dall'esame risulterà che le ferite o le infermità non possono annoverarsi tra quelle che sono contemplate dalla legge, il Consiglio d'amministrazione ne farà esplicita dichiarazione nel processo verbale, che rimetterà per copia al richiedente.

Art. 11. Quando il risultato dell'esame sia favorevole al richiedente, ovvero dubbioso, la domanda ed i documenti relativi saranno trasmessi al comandante in capo, il quale farà rivisitare in sua presenza il richiedente da altri due ufficiali di sanità superiori per grado od anzianità, se militari, a quelli che procedettero alla prima visita, o se civili, scelti tra quelli indicati all'art. 8.

Il commissario al personale assisterà a questa visita di verificazione, adempierà alle formalità prescritte dando lettura delle disposizioni della legge, com'è prescritto dal precitato articolo 8, e di tutto l'operato ne estenderà apposito processo verbale.

Art. 12. Qualunque sia il risultato della seconda visita, il comandante in capo del dipartimento trasmetterà al Ministero della Marina i verbali ed i certificati compilati nelle due visite, non che i documenti relativi alla domanda di giubilazione col suo parere.

Art. 13. Tutte le disposizioni di cui sopra sono applicabili agli individui, la cui domanda di giubilazione sia stata sottoposta ad un Consiglio d'amministrazione.

Art. 14. Nel caso in cui il richiedente si trovasse lontano dal corpo o dal dipartimento a cui è ascritto, e non potesse esservi avviato o trasportato senza grave inconveniente, la sua domanda sarà trasmessa al Ministro della Marina, il quale stabilirà quali autorità debbano far le veci del Consiglio d'amministrazione e del comandante di dipartimento.

Art. 15. Gli ammiragli, i capitani di vascello e gli altri ufficiali dei Corpi della R. Marina di grado corrispondente rivolgeranno la loro domanda per via gerarchica al Ministro della Marina.

Questi delegherà un ufficiale ammiraglio od altro ufficiale di pari grado, il quale, assistito da un ufficiale superiore del Commissariato di Marina, procederà agli atti prescritti nei precedenti articoli, e li trasmetterà quindi al Ministero col suo parere.

Art. 16. Ove le ferite o le infermità incontrate dal militare per ragioni di servizio venissero ad aggravarsi dopo la giubilazione, in modo da attribuirgli maggiori diritti, egli potrà farli valere nelle forme prescritte nel presente titolo entro il termine d'un anno dal dì della giubilazione.

Il termine ora detto sarà di due anni, quando le anzidette ferite od infermità abbiano cagionata la perdita intera della vista o la amputazione d'un membro.

La domanda però non sarà accolta se non quando risulti che le ferite od infermità furono regolarmente comprovate prima che il richiedente lasciasse il servizio.

Art. 17. Quando il Ministro della Marina intenda giubilare un militare per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, egli promuoverà d'ufficio gli atti prescritti nel presente titolo.

TITOLO II. — *Del modo di accertare i diritti a pensione o sussidio per le vedove, orfani o congiunti di militari della Regia Marina morti per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.*

Sezione 1ª — *Del modo di accertare i diritti delle vedove dei militari morti mentre erano in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa.*

Art. 18. Le vedove dei militari morti in servizio effettivo dopo aver acquistato il diritto alla giubilazione per ferite od infermità

incontrate per ragioni di servizio, ovvero morti nei casi contemplati nell'art. 28 della legge 20 giugno 1851, dovranno presentare al Ministero della Marina i seguenti documenti:

1° La fede di nascita legalizzata;

2° La fede di matrimonio pure legalizzata;

3° Copia autentica della licenza ottenuta pel matrimonio a tenore delle leggi e regolamenti, salvo il caso che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiederne l'autorizzazione;

4° L'atto di notorietà fatto innanzi al sindaco coll'intervento di tre testimoni, da cui risulti, che la ricorrente gode dei diritti civili, che non fu contro di lei pronunziata sentenza di separazione di corpo, o che sebbene pronunziata, non rimase definitiva;

5° Lo stato dei servizi del marito.

Ai sovra menzionati documenti verranno aggiunti quelli che, giusta i vari casi, sono indicati negli articoli seguenti.

Art. 19. Il diritto del militare defunto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio sarà giustificato coi documenti prescritti all'articolo 2, n. 2, ed all'articolo 4.

La vedova non sarà però ammessa a far valere tale diritto se le ferite o le infermità apparterranno alla 3ª delle categorie contemplate dalla legge e la morte del militare sia avvenuta dopo la guarigione delle medesime, o dopo un anno dall'origine di esse senza che siasi dal militare presentata la domanda od incominciati d'ufficio gli atti prescritti in proposito dal presente decreto.

Art. 20. La morte avvenuta in battaglia sarà giustificata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

Art. 21. La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto immediato degli accidenti di guerra sarà giustificata:

1° Da rapporti ufficiali od altri titoli autentici, che affermino la realtà dei fatti asseriti, o da certificati delle autorità marittime, ovvero da informazioni od inchieste prescritte e dirette dalle autorità medesime, da cui risultino l'epoca, il luogo e le circostanze in cui avvenne il fatto asserito;

2° Da documenti simili a quelli testè accennati, ovvero da certificati di ufficiali di Sanità militari o civili, da cui risulti che il fatto asserito fu la causa diretta ed immediata della morte.

Art. 22. La morte avvenuta per effetto di ferite ricevute in guerra od in servizio comandato sarà giustificata:

1° Dai documenti indicati al n. 1 del precedente art. 21;

2° Da certificati autentici di ufficiali di sanità militari o civili, i quali attestino che le dette ferite furono causa diretta della morte del militare.

La vedova non sarà però ammessa a far valere tale titolo, se la morte sarà avvenuta dopo la guarigione delle ferite, ovvero dopo un anno compiuto dall'origine delle medesime.

Art. 23. La morte avvenuta per effetto di malattie contagiose od endemiche sarà giustificata:

Se la morte è avvenuta a bordo d'una nave dello Stato:

1° Da un attestato dell'ufficiale in 2° della nave contrassegnato dal comandante, da cui risulti che all'epoca di detta morte dominava a bordo la malattia, e che la persona defunta dovette, per ragioni di servizio, subirne l'influenza;

2° Da un estratto del gran giornale di bordo autenticato dal commissario;

3° Da un rapporto particolareggiato dell'ufficiale di sanità in capo della nave, che avrà curato l'infermo, e da cui risulti che tale malattia ha cagionata la morte.

Se la morte sarà avvenuta a terra:

1° Da un attestato delle autorità militari o civili del luogo, da cui risulti che la malattia ivi dominava, e che la persona defunta dovette, per ragioni di servizio, subirne l'influenza;

2° Da un certificato debitamente legalizzato o dell'ufficiale di sanità in capo dell'ospedale o dell'ufficiale di sanità militare o civile, che avrà curato l'infermo, da cui risulti, che la morte fu cagionata dall'anzidetta malattia.

Ove non fosse possibile di procurarsi il certificato degli ufficiali di sanità sopra detti, vi si supplirà mediante informazioni od inchieste prescritte e dirette dalle autorità militari o civili del paese.

Art. 24. Il Ministro della Marina farà trasmettere la domanda ed i documenti sopra menzionati al Consiglio d'amministrazione del corpo cui apparteneva il marito della richiedente.

Rispetto alle vedove dei militari appartenenti ad un corpo non retto da Consiglio di amministrazione si seguiranno le norme stabilite all'ultimo capoverso dell'art. 7.

Art. 25. Il Consiglio d'amministrazione esaminerà coll'intervento del commissario al personale la domanda ed i documenti annessi e li trasmetterà quindi col suo parere al Ministro della Marina.

Art. 26. Le vedove dei militari morti mentre erano in aspettativa, nonchè le vedove dei militari contemplati all'art. 15 del presente decreto rivolgeranno la loro domanda al Ministro della Marina, il quale delegherà un ufficiale ammiraglio, od avente grado corrispondente, a procedere, coll'assistenza d'un ufficiale superiore del Commissariato di Marina, agli atti opportuni nel modo prescritto all'articolo precedente.

Sezione 2ª — *Del modo di accertare i diritti a sussidii per gli orfani o congiunti di militari.*

Art. 27. Se la vedova d'un militare, provvista di pensione giusta il disposto dell'articolo 28 della legge 20 giugno 1851, muore o decade dal benefizio della pensione suddetta, i figli e le figlie nubili minorenni dovranno presentare al Ministro della Marina onde conseguire il sussidio loro accordato dall'art. 29 della legge succitata i seguenti documenti:

1° La fede di nascita;

2° L'atto autentico della morte o del passaggio ad altre nozze o di altre cause, per cui la madre resta esclusa dalla pensione;

3° Lo stato di famiglia;

4° Una copia autentica della determinazione che accordava la pensione alla madre.

Il Ministro della Marina provvederà affinchè i documenti anzidetti siano esaminati in conformità al disposto degli articoli 24 e 25 del presente decreto.

Art. 28. I tutori dei figli e figlie nubili minorenni dei militari, la cui madre sia morta prima del marito, o prima d'aver conseguita la pensione, o sia dalla medesima esclusa, faranno valere i diritti dei loro amministrati promuovendo, giusta i vari casi, gli atti prescritti a riguardo delle vedove e presenteranno al Ministro della Marina i titoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 29. Le persone indicate nell'art. 33 della legge 20 giugno 1851 che intendono far valere i diritti ivi loro attribuiti presenteranno, a seconda dei casi, gli stessi documenti e colle stesse norme prescritte per le vedove; se non che invece dei documenti indicati all'articolo 20 presenteranno:

1° Lo stato dei servizi del militare defunto;

2° Lo stato di famiglia;

3° Una dichiarazione della Giunta del rispettivo Consiglio municipale, da cui risulti che il militare era l'unico sostegno del ricorrente, e, quando ne sia il caso, la dichiarazione della cecità o della vedovanza di questo.

Il Ministro della Marina farà eseguire anche per questo caso le norme stabilite dagli articoli 24 e 25 del presente decreto.

TITOLO III. — *Del modo di accertare definitivamente i diritti dei militari della R. Marina, delle loro vedove, orfani o congiunti alla giubilazione, pensioni o sussidii per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.*

Art. 30. Prima di promuovere gli atti relativi alla liquidazione delle pensioni di riposo per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, il Ministro della Marina chiederà il parere finale d'una Giunta superiore di sanità, comunicandole i verbali e gli altri documenti comprovanti le cause, la natura e gli effetti delle anzidette ferite od infermità.

Lo stesso procedimento sarà adottato:

a) Per le domande di pensione o sussidii inoltrate da vedove od orfani di militari morti per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, o dopo che per le medesime abbiano acquistato diritto alla giubilazione;

b) Per le domande di pensione a genitori o di sussidio a fratelli o sorelle di militari inoltrate a termini dell'art. 33 della legge 20 giugno 1851.

Art. 31. La Giunta superiore di sanità, di cui al precedente art. 30, si comporrà del maggiore generale medico e di due colonnelli medici del Corpo sanitario della Regia marina.

Essa si radunerà sempre quando il Ministro della Marina lo stimi opportuno.

Art. 32. Non potrà far parte della Giunta superiore di sanità quel colonnello medico che avrà rilasciato il certificato di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ai colonnelli medici esclusi pel motivo anzidetto saranno sostituiti altri ufficiali superiori dello stesso corpo, che verranno designati dal Ministro della Marina.

Art. 33. Saranno emanate dal Ministro della Marina istruzioni apposite per la regolare esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Castello di Sarre, addì 9 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Istruzioni per l'esecuzione del R. decreto 9 agosto 1876:

§ 1° — *Domande di giubilazione, pensioni o sussidii.*

Nelle domande di giubilazione, pensioni o sussidii oltre all'esposizione del motivo, a cui la domanda si appoggia, vi saranno enumerati in margine od in calce i documenti alla medesima annessi, e s'indicherà il domicilio che il richiedente intende eleggersi.

La domanda dovrà essere firmata dal richiedente.

§ 2° — *Stati di servizio.*

Lo stato dei servizi sarà pure firmato dal richiedente. I servizi militari ivi indicati dovranno essere giustificati con estratti del ruolo matricolare del corpo a cui il militare appartiene, firmati dal Consiglio d'amministrazione, ed ove trattisi d'ufficiali, accompagnati dai Regi decreti, o copie autentiche dei medesimi, di nomina, o promozione, o cambiamenti di posizione.

Ad attestare i servizi o le circostanze, che dai documenti predetti non risultassero, potranno supplire documenti autentici emanati dalle autorità marittime.

L'estratto matricolare dei militari appartenenti a corpo non avente Consiglio d'amministrazione sarà firmato dal capo del corpo medesimo.

Ove qualche sott'ufficiale, caporale, timoniere, marinaro o soldato non fosse in grado di compilare il proprio stato di servizio, il comandante del corpo ne affiderà l'incarico agli uffizi d'amministrazione, i quali si uniformeranno alle indicazioni che il richiedente potrà loro somministrare.

Anche in questo caso lo stato dei servizi dovrà essere firmato o segnato dal richiedente.

§ 3° — *Certificati d'incurabilità.*

Il certificato prescritto dall'articolo 2, n. 2 sarà conforme allo annesso modello n. 1.

Trattandosi di ferite od infermità comprese nella 3ª categoria, l'ufficiale di sanità ricuserà il certificato anzidetto quando la ferita od infermità non renda l'individuo inabile al servizio militare, o quando non gli sembri insanabile (*Vedi articolo* 9).

In questo caso, ed ove il militare ne faccia richiesta, gli rilascierà una dichiarazione circostanziata, da cui risultino la natura della ferita od infermità ed i motivi per cui non crede di dover rilasciare il certificato suddetto.

Tale dichiarazione potrà essere trasmessa per via gerarchica al Ministro della Marina, il quale la farà esaminare dal maggiore generale medico della Marina, ed ove venga riconosciuta inesatta, ordinerà all'ufficiale di sanità che l'ha rilasciata di rettificarla.

§ 4° — *Verbali, pareri e certificati di esame e di verificazione.*

Il verbale prescritto dall'art. 8, il certificato prescritto dall'articolo 9, ed il parere del Consiglio prescritto dall'articolo 11 saranno conformi ai modelli numeri 2, 3 e 4.

Il verbale ed il certificato della visita di verificazione prescritti dal detto art. 11 ed il parere del comandante in capo del dipartimento prescritto dall'articolo 12 saranno conformi ai modelli numeri 5, 6 e 7.

§ 5° — *Visite ad ufficiali sanitari.*

Quando si tratti di visitare un ufficiale sanitario, gli ufficiali di sanità da chiamarsi alla visita dovranno essere, se militari, di grado eguale o superiore a quello del richiedente.

§ 6° — *Ufficiali delegati alle visite.*

Nei casi previsti dagli articoli 14 e 15 le autorità delegate dal Ministro della Marina adempiranno alle formalità stabilite dai precitati articoli 8, 9, 11 e 12.

§ 7° — *Domande d'aumento di pensione nei casi di aggravamento di ferite od infermità dopo la giubilazione.*

Il militare che si trovi nel caso previsto dall'articolo 16 dovrà presentare la sua domanda al Ministro della Marina accompagnata dal certificato prescritto dall'articolo 2, n. 2, dal quale risulti l'aggravamento sopravvenuto alle sue ferite od infermità.

Ove nel luogo di residenza del richiedente non esista un ospedale militare e non vi sia nemmeno un medico militare, il certificato suddetto potrà essere rilasciato dal chirurgo o dal medico che lo avrà curato.

Il Ministro della Marina, ove riconosca che le ferite o le infermità del militare siano state accertate regolarmente prima della sua giubilazione, designerà le autorità che dovranno adempiere al disposto degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

S'intenderanno regolarmente accertate quelle ferite od infermità che saranno state verificate nel modo indicato dagli articoli 11 e 12.

§ 8° — *Giubilazioni promosse d'ufficio.*

Pei militari proposti d'ufficio alla giubilazione si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 8, 9, 11 e 12.

§ 9° — *Parere dei Consigli d'amministrazione intorno alle domande di pensione o sussidii delle vedove, orfani o congiunti di militari.*

Il parere dei Consigli d'amministrazione o degli ufficiali delegati intorno alle domande delle vedove, orfani o congiunti di mi-

litari, di cui agli articoli 18, 27, 28 e 29, sarà, secondo i varii casi, formulato in conformità ai modelli numeri 8, 9, 10, 11 e 12.

§ 10° — *Norme per la compilazione dei certificati d'incurabilità, di esame, di verificazione e dei rapporti sui casi di morte avvenuta per ferite od infermità o per effetto di malattie contagiose od endemiche.*

Gli ufficiali di sanità chiamati a rilasciare certificati d'incurabilità dovranno, prima d'esprimere il loro giudizio, ricercare se le ferite od infermità, di cui si tratta, sono gravi ed incurabili, se procedono da cause di servizio, se danno diritto immediato alla giubilazione od alla riforma, e finalmente se rendono il militare inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Avvertiranno inoltre che la qualificazione d'incurabilità non si riferisce esclusivamente alle ferite od alle malattie esistenti, ma si estende anche alle infermità che ne derivano, sempre quando sì le une che le altre sieno di tale natura da rendere il militare per sempre inabile al servizio.

In base a tali principii il certificato d'incurabilità sarà rilasciato ogni qualvolta i caratteri semiologici della ferita, della malattia, o dell'infermità che ne consegue, ed i risultati negativi dei metodi di cura praticati per un tempo abbastanza lungo facciano giustamente presumere che la guarigione non è più possibile coi mezzi che la scienza possiede. In quanto alle infermità che procedono direttamente dalle lunghe navigazioni, il certificato d'incurabilità sarà rilasciato anche in quei casi non infrequenti di sconcerti di salute accompagnati da notevole e permanente dimagramento, non che da depressione morale invincibile, segnatamente quando queste condizioni si verifichino in individui che abbiano varcato l'età di 50 anni, che siano stati esposti a gravi fatiche, o pericoli ed a naufragio, o che siano stati colpiti da grave anemia, o dalla dissenteria propria dei paesi caldi con dissesto frequente delle funzioni digestive, o da altra malattia nautica, i cui effetti perdurino e diano luogo, in chi n'è affetto, ad una reale e ben accertata incapacità a reggere più oltre alla vita di bordo. Tanto gli ufficiali di sanità, che procedono alla visita prescritta dall'art. 8 (visita d'esame), quanto quelli che, a senso dell'art. 11, intervengono alla visita di verificazione, dovranno prendere cognizione dei documenti comprovanti le cause, la natura e gli effetti delle ferite od infermità allegate dal richiedente, e nel rilasciare il certificato, di cui all'art. 9, dovranno dichiarare se, giusta i criteri medico-legali, tali ferite od infermità sono o possono essere il portato delle cause specificate nei documenti anzidetti, e se per la loro gravezza ed incurabilità entrano nel novero di quelle che la legge contempla.

Nei casi di morte avvenuta per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, gli ufficiali di sanità si atterranno, per ciò che li riguarda, a quanto è previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22.

Relativamente agli individui morti per effetto di malattie contagiose od endemiche alla cui influenza siano stati esposti in servizio comandato, essi in base all'art. 23 dovranno nei loro rapporti:

1° Descrivere accuratamente la malattia indicando tutti i sintomi che la caratterizzano e designandola col nome sotto il quale è volgarmente più conosciuta, come febbre gialla, dissenteria dei paesi caldi, cholera asiatico, scorbuto, ecc.

2° Determinarne l'origine, l'andamento, la durata, la continuità e l'esito;

3° Dichiararla causa diretta della morte in quei casi soltanto nei quali risulti che essa durò nell'individuo sino alla di lui morte senza interruzione.

Roma, lì 9 agosto 1876.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Tabella delle ferite e delle infermità che danno diritto alla giubilazione od alla riforma.

CATEGORIA PRIMA.

a) La cecità o la perdita intiera ed incurabile della vista;
b) L'amputazione di due membra (mani o piedi);
c) La perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membra.

CATEGORIA SECONDA.

a) L'amputazione di un membro;
b) La perdita assoluta ed incurabile d'un membro e le infermità equivalenti a tale perdita che risultino contratte per ragioni di servizio ed insanabili esse sono le seguenti:

Malattie del capo.

1. L'immobilità assoluta del capo nella sua positura naturale e la sua direzione permanente in avanti, indietro, o dai lati tuttochè siano ancora superstiti alcuni movimenti di semirotazione.

2. Le grandi lesioni del cranio o la perdita di ragguardevoli porzioni delle ossa del medesimo, che diano luogo a gravi neurosi abituali.

3. La sordità compiuta.

4. L'alienazione mentale (cioè l'imbecillità, la mania e la demenza).

5. Il tremito permanente di uno o di due cospicui arti, vieppiù se di tutto il corpo.

6. La paralisia delle palpebre, d'uno o più arti, o dei muscoli del collo.

7. Le vertigini abituali, delle quali o si conosce evidentemente la causa materiale, od è sensibile il fatto patologico.

Malattie della faccia.

8. Le gravi alterazioni organiche d'ambi gli occhi, che diminuiscono talmente la facoltà visiva da non poter distinguere gli oggetti anche a menoma distanza, siano esse cagionate da lesioni traumatiche oppure effetto d'ottalmie dominanti nei paesi caldi (fuori d'Europa).

9. La perdita totale o di grande parte della lingua, la paralisia, l'atrofia, l'ipertrofia, l'incurabilità della medesima, per cui sia perduta la facoltà di parlare e riesca difficile la deglutizione.

10. La perforazione della volta palatina con simultanea distruzione del velo pendulo, per cui sia resa difficile la loquela e la deglutizione.

11. La deformità irrimediabile dell'una o dell'altra mascella in seguito a perdita di sostanza, di necrosi o di qualche altra lesione capace di nuocere al libero esercizio della parola, o di rendere talmente difficili la masticazione e la deglutizione da richiedere un modo speciale di alimentazione.

12. Le scottature della faccia seguite da cicatrici estese, aderenti e deformi, che abbiano mutato i rapporti degli organi, e ne abbiano alterato gravemente le funzioni.

13. La disfagia sostenuta da alterazioni organiche permanenti.

Collo e petto.

14. La tisichezza laringea o polmonare, e l'emottisia indipendenti da qualunque predisposizione costituzionale.

15. Le fistole incurabili delle vie aeree con grave difficoltà di respirare.

16. Le fistole penetranti nelle cavità delle pleure e le gravi lesioni degli organi della respirazione con dispnea abituale.

17. L'aneurisma del cuore o dell'aorta, risultante da percossa diretta o da notevole scotimento esercitato sulle pareti del torace.

18. La cifosi o gibbosità della colonna vertebrale associata ad ascesso freddo sintomatico, congestizio, od a paresi.

Addome e pelvi.

19. Le lesioni organiche dello stomaco ben caratterizzate, l'ingorgo cronico del fegato (epatite cronica) con aumento notevole del volume di quest'organo, determinato dall'influenza dei climi

intertropicali e le fistole epatiche; l'ingorgo della milza (ipertrofia) con grave dissesto delle funzioni digestive, conseguente a febbri ribelli, quali si contraggono nei climi caldi, e le fistole spleniche: la melena, la diarrea e la dissenteria ben riconosciute: quando tutte le anzidette infermità siano accompagnate dai segni manifesti di cachessia inoltrata.

20. L'ernia ventrale (sventramento) dipendente da percosse violenti o da vaste cicatrici susseguite a gravi lesioni traumatiche delle pareti addominali.

21. Le ernie inguinali o crurali irreducibili, che non possono essere contenute senza pericolo, in ragione del volume che hanno acquistato, o delle aderenze che hanno contratto; quando provengano manifestamente da cause di servizio.

22. I calcoli quando riconoscono per causa un corpo straniero introdotto nella vescica.

23. L'incontinenza e la ritenzione d'orina permanenti e dipendenti da lesioni fisiche della vescica o dell'uretra.

24. L'ematuria, la piuria permanenti.

25. La perdita intiera degli organi sessuali, e l'idrosascocele molto voluminoso da causa vulnerante.

26. Le fistole orinarie parimente prodotte da causa vulnerante.

27. L'incontinenza delle materie fecali per paralisi degli sfinteri, e l'ano preternaturale.

Estremità.

28. L'artrite cronica d'una delle principali giunture quando abbia dato luogo ad esiti organici e sia perduto l'uso della parte.

29. La lussazione irreducibile e l'anchilosi compiuta dell'articolazione omero-scapolare. La lussazione irreducibile o l'anchilosi compiuta dell'articolazione coxo-femorale.

30. La lussazione irreducibile o l'anchilosi compiuta del ginocchio con flessione permanente della gamba sulla coscia.

31. Le lussazioni consecutive (spontanee) del femore.

32. L'anchilosi compiuta del piede associata a mutamenti nei rapporti delle ossa, che ne formano l'articolazione.

33. Le false articolazioni in un punto qualunque della continuità degli arti principali fratturati.

34. La mancanza di quattro dita d'una mano, di cinque dita fra due mani, ovvero delle dita pollice ed indice d'ambedue le mani, non che la perdita totale delle dita dei piedi in seguito a congelazione e schiacciamento o per qualunque altra causa.

35. La carie e la necrosi estese, la spina ventosa delle ossa più cospicue per volume, per ispessezza e per lunghezza con grave dissesto, e con perdita della funzione della parte a cui sono destinate.

36. Il marasmo dipendente da grave anemia, da cachessia miasmatica, o scorbutica.

37. Gli ascessi per congestione, qualunque ne sia la sede, quando hanno per causa una malattia delle ossa.

38. Gli aneurismi bene verificati dei grossi tronchi arteriosi, come carotidi, subclarie, arterie ascellari, omerali, cubitali, radiali, femorali, poplitee e tibiali.

CATEGORIA TERZA.

Le ferite o le infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che rendono il militare inabile a proseguire ed a riassumere più tardi il servizio: queste sono descritte nell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che danno luogo alla riforma dei militari appartenenti ai Corpi della Regia Marina.

Roma, lì 9 agosto 1876.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. Brin.

(Seguono i Modelli)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti 26 agosto 1876:

Gilardini cav. avv. Francesco, referendario di 2ª classe al Consiglio di Stato, promosso alla 1ª classe;

Breganze comm. avv. Luigi, segretario di sezione id., nominato referendario di 2ª classe.

Con R. decreto 13 agosto 1876:

Manca Leonardo, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, richiamato in servizio dall'aspettativa.

Con R. decreto 18 agosto 1876:

Gorirossi Giovanni, protocollista in pensione della cessata Amministrazione pontificia, richiamato in servizio col grado di archivista di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di diritto civile nella Regia Università di Roma.

A forma dell'art. 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina del professore ordinario alla cattedra di diritto civile vacante nella R. Università di Roma.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 24 ottobre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 25 agosto 1876.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. Padoa.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di diritto civile vacante nella Regia Università di Napoli.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina del professore ordinario alla cattedra di diritto civile vacante nella R. Università di Napoli.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 24 ottobre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 25 agosto 1876.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. Padoa.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di diritto e procedura penale vacante nella Regia Università di Siena.

A forma dell'art. 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina del professore ordinario alla cattedra di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 24 ottobre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, sulla quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 25 agosto 1876.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso al posto di professore straordinario alla cattedra di letteratura latina vacante nella R. Università di Palermo.

A forma dell'art. 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di letteratura latina vacante nella Regia Università di Palermo.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno essere presentate al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 25 ottobre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 25 agosto 1876.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli alla cattedra di fisiologia vacante nella R. Università di Siena.

A forma dell'art. 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di fisiologia vacante nella R. Università di Siena.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 16 ottobre p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 16 agosto 1876.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 238306 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 55366 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 225, al nome di Negri Caterina fu Basilio, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Negri Caterina fu Pietro, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 19 settembre 1876.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 363867 e n. 367672 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondenti ai numeri 17357 e 21162 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 535 la prima e per lire 530 la seconda, ambedue al nome di Miranda Maria fu Pasquale, *nubile*, domiciliata in *Palermo*, vennero così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a favore di Miranda Maria fu Pasquale, *moglie* di Donato Placido, domiciliata in *Messina*, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 19 settembre 1876.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 4 ottobre 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 97, nel comune di Caccamo, prov. di Palermo, coll'aggio lordo medio annuale di lire 1630 38.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 7 settembre 1876.

Il Direttore Compartimentale
C. GOSSINI.

CAPITANERIA DI PORTO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO

Avviso.

Per gli effetti di cui è cenno agli articoli 131 e 136 del Codice per la Marina mercantile, si rende noto che nel giorno 9 andante mese fu ricuperata sulla spiaggia di Quercianella una lancia in cattivo stato lunga metri 6 75, larga m. 2 10, alta m. 1 06, del valore periziato di lire 30.

Livorno, 15 settembre 1876.

Il Capitano di Porto
S. MASSARD.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 15 corrente in Seminara, provincia di Reggio Calabria, è stato aperto un ufficio telegrafico al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, il 18 settembre 1876.

ISTITUTO NAZIONALE
PER LE FIGLIE DEI MILITARI ITALIANI

Visto l'art. 1 dello statuto organico di questo Istituto il quale dispone che le figlie dei militari italiani vi riceveranno educazione appropriata alla loro rispettiva condizione sociale;

Ritenuto che a raggiungere tale scopo sono insufficienti il Collegio aperto nella Villa della Regina, concessa da S. M., e la Casa in città destinata per le alunne che apprendano qualche utile professione o mestiere;

Ritenute le numerose domande pervenute all'Istituto, e la convenienza di aprire a tutte le sue alunne, con determinate condizioni, la carriera dell'insegnamento;

Una terza Casa di educazione viene definitivamente costituita in questa città, col titolo di *Casa succursale al Collegio della Villa della Regina.*

Saranno in essa accolte le fanciulle di militari di condizione civile e meno agiata, colla retta di annue lire 400. L'istruzione sarà di un grado intermedio a quella impartita nelle due Case suddette.

Una scuola magistrale vi sarà istituita nel prossimo anno scolastico onde abilitare le alunne al conseguimento delle patenti di maestre elementari.

Vi potranno essere ammesse:

1° Le alunne dell'ultimo anno di corso nella Casa stessa, a richiesta dei loro parenti o di chi ne fa le veci, e sempre che sieno riconosciute idonee dalla Direzione dell'Istituto;

2° Le alunne della Casa professionale nelle medesime condizioni suddette e che vi abbiano riportato attestato di distinzione, senza onere ai parenti di pagare il sovrappiù della retta, come sovra stabilita per la Casa succursale.

Nel Collegio della Villa della Regina sarà attivato uno speciale corso di studii che possa porre in grado le alunne, le quali sieno nelle condizioni suaccennate, a prendere gli esami per ottenere le patenti anche dell'insegnamento normale.

Torino, il 15 settembre 1876.

Il R. Commissario straordinario: PERNATI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Correspondance Orientale* pubblica la traduzione testuale dell'*hatt* imperiale di cui è stata data lettura dinanzi al granvisir, ai ministri ed altri grandi dignitari, riuniti alla Sublime Porta. La traduzione suona come appresso:

" *Mio illustre visir Mehemed Ruschdi pascià,*

" Per decreto divino il mio nobilissimo e generoso fratello, il sultano Murad V, avendo ritirata la sua mano dagli affari dell'impero e da quelli del califfato, il nostro avvenimento al trono dei nostri augusti antenati ha avuto luogo conformemente alla legge ottomana. Il vostro patriottismo e la vostra conoscenza degl'importanti affari dello Stato essendo stati provati, io vi mantengo al posto del granvisirato ed alla presidenza del Consiglio dei ministri. Conferendovi questo posto, mantengo gli altri ministri e funzionari nei loro posti rispettivi.

" La mia credenza in Dio faciliterà il successo e lo renderà completo. Le mie speranze ed il mio desiderio consistono nel consolidare la potenza e la forza del mio governo, come pure nell'assicurare la felicità dei miei sudditi i quali devono godere senza eccezione la libertà, il benessere e la giustizia. Ho la ferma speranza che tutti i ministri e funzionari si assoceranno a noi e ci aiuteranno a camminare per questa via.

" Ognuno sa che la ragione e le cause dello stato critico che attraversa oggigiorno il nostro impero sono numerose e varie; ma da qualunque parte si riguardi la situazione, si vede che l'origine di tutte le cause deriva da ciò che le leggi ed i regolamenti fondamentali del nostro Stato, che sono basate sullo *Cheri-at*, sono state interpretate ed eseguite assolutamente a misura e secondo il capriccio di coloro che amministrano gli affari.

" Le irregolarità amministrative e finanziarie dello Stato sono cresciute in modo da produrre la sfiducia generale. I tribunali non sono riesciti a garantire tutti i diritti degli uomini e il nostro Stato che è riconosciuto come atto a tutte le prosperità, nell'industria, agricoltura, commercio, ecc., non ha punto progredito.

" Tutto ciò che è stato fatto fino ad ora, tutti i provvedimenti presi allo scopo di dotare i nostri sudditi, senza eccezione alcuna, della libertà individuale, o non sono stati osservati o furono modificati in modo che lo scopo pel quale furono presi non fu raggiunto. Questo insuccesso proviene dalla non osservanza delle leggi e dei regolamenti.

" In conseguenza, ciò che bisogna prendere oramai ed anzitutto come punto di mossa, si è la nobile volontà di promulgare delle leggi e dei regolamenti che suscitino la fiducia del popolo. Questa fiducia può ottenersi coll'esecuzione completa, lettera per lettera, di tutte le leggi promulgate finora e delle leggi e regolamenti che saranno promulgati quindi innanzi conforme alle disposizioni sacre del *Cheri-at.* Per sorvegliare la bilancia delle entrate e delle spese dello Stato importa ed urge di formare un'assemblea generale composta conforme alle attitudini ed ai costumi degli abitanti del paese. I membri di questa assemblea dovranno essersi procurata la fiducia coi loro atti precedenti. Questo punto dev'essere studiato profondamente e minutamente dai ministri che presenteranno alla nostra sanzione il risultato delle loro deliberazioni.

" Una delle cause che rende difficile l'esatta applicazione delle leggi, sono gli impieghi affidati ad uomini incapaci, le destituzioni ed i cambiamenti continui degli impiegati senza un motivo plausibile. Questo sistema produce degli effetti perniciosissimi per gli affari e per lo Stato istesso. Per conseguenza bisogna formare delle specialità per ogni servizio e impiegare in ogni ramo uomini atti e capaci; bisogna poi anche cessare dalle destituzioni senza motivo. L'amministrazione deve essere stabilita su basi solide e la responsabilità deve esistere per tutti i ministri, i grandi e piccoli funzionari, ciascuno nella sua sfera.

" I progressi materiali e morali ottenuti nelle industrie europee, sono il risultato dei prodotti della potenza della istruzione. Ora, grazie a Dio, tutte le classi dei nostri abi-

tanti sono dotate di una intelligenza reale e sono atti ad ogni genere di progresso. La diffusione dell'istruzione pubblica è dunque urgentissima ed importante e bisogna studiarsi, senza perder tempo, di adottare le misure necessarie per questa diffusione. Per ciò bisognerà aumentare il bilancio del ministero dell'istruzione pubblica. Bisognerà pure iniziare delle riforme nell'amministrazione finanziaria e civile dei *vilayet* sulle basi che saranno adottate nel centro del paese e che dovranno rappresentare le riforme reali dei principii amministrativi e finanziarii del governo.

" Alle rivolte della Bosnia e dell'Erzegovina dell'anno scorso, rivolte provocate da alcuni mestatori politici, è venuta ad aggiungersi la rivolta della Serbia. Il sangue che fu sparso dalle due parti è quello di figli della stessa patria, e la continuazione di questa lotta ci è argomento di vivo dispiacere. Bisogna prendere le misure necessarie per porre un termine a questa triste situazione.

" I trattati che noi abbiamo colle potenze vengono rinnovati ed accettati da noi. Conviene rispettarli e cercare nello stesso tempo di rafforzare sempre più i vincoli d'amicizia cogli altri Stati.

" Ciò che precede riassume le nostre speranze ed i nostri desiderii.

" Che Dio onnipossente ci aiuti colla grazia divina nel compimento di questo assunto. *Amen.* „

Scrivono da Berlino che, mentre il movimento elettorale per il rinnovamento dei due Parlamenti dell'impero di Germania e del regno di Prussia è già molto intenso, il governo non pare aver preso ancora nessuna deliberazione definitiva nè circa all'epoca delle elezioni, nè circa a quella dell'apertura delle due sessioni. Il Consiglio federale istesso, il quale ha l'incarico di preparare i lavori legislativi, non potrà riunirsi che verso la fine del mese di settembre. Si assicura che il governo farà conoscere tra breve le sue opinioni relativamente alla formazione del nuovo partito parlamentare, detto dei conservatori tedeschi, del quale sembra aver favorito la costituzione e lo sviluppo.

Non è stata presa ancora nessuna deliberazione riguardo al giorno di apertura del Parlamento austriaco. Credesi però generalmente che l'apertura avrà luogo il 18 ottobre. Questa indecisione del governo di Vienna nel prendere una risoluzione, viene attribuita al compromesso politico-commerciale coll'Ungheria che non sarebbe ancora definitivamente conchiuso. Il *Pester Lloyd* dice che l'accordo non si è potuto ancora ottenere su varii punti; crede però che le differenze non siano tali da non poter essere appianate e che l'intero compromesso sarà pronto pel 1° dicembre.

La *Buda Pester Correspondenz* sostiene che il Parlamento ungherese si aprirà senz'altro il 28 settembre, e siccome la lega doganale e commerciale scade appena il 31 dicembre, così i corpi legislativi delle due parti della monarchia avranno un mese di tempo per discutere il compromesso.

Il re Alfonso di Spagna presiedendo, il 17 corr., alla cerimonia della riapertura dei tribunali, pronunziò un discorso del quale ecco il passo più notevole:

" In varie occasioni, disse S. M., io manifestai il mio vivo desiderio che la pace raggiunta a prezzo di tanto sangue e di rovine sia seguita da un periodo nel quale il fecondo lavoro aumenti la ricchezza, nel quale la Spagna risolva i difficili problemi della nostra rigenerazione. Io desidero confermarvi il mio profondo convincimento che le basi di questa riorganizzazione sono, prima di tutto, il rispetto delle leggi e la leale amministrazione della giustizia. Io desidero che la giustizia sia eguale per tutti, anche per me. „

Il re ha poscia ricordato l'epoca disastrosa di Enrico IV di Spagna e i rimedi sociali apportati da Ferdinando V e da Isabella la Cattolica ed ha espresso la speranza che la magistratura spagnuola saprà assicurare la vera libertà, la quale consiste nel rispetto dei diritti reciproci. Il re ha la fiducia che la Provvidenza e l'esercito assicureranno la pace pubblica e che, le civili discordie essendo finite, la Spagna entri ora in un periodo di pace, di giustizia e di lavoro.

Questo discorso fu accolto con applausi ed evviva.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Milano, 18. — La regina vedova di Sassonia è giunta ieri a Bellagio con numeroso seguito e partirà oggi pel lago di Garda.

Costantinopoli, 19. — Per facilitare le trattative di pace, un *Iradè* imperiale ordina la cessazione delle ostilità per dieci giorni, incominciando da venerdì scorso.

Vienna, 19. — Le potenze agiscono a Costantinopoli affinchè si conchiuda un armistizio formale per un mese.

Londra, 19. — Un telegramma di sir Elliot dice che il generale Kemball smentisce che i turchi abbiano commesso nuove atrocità in Serbia contro le donne e i ragazzi.

Londra, 19. — Il *Daily Telegraph* dice che l'Inghilterra formulò le seguenti basi di pace: Mantenimento dello *statu quo* nella Serbia e nel Montenegro; nessuna indennità di guerra; riforma del governo locale nella Bosnia, nell'Erzegovina e nella Bulgaria. Si spera che la Francia, la Germania e l'Italia appoggieranno queste basi, e che l'Austria non vi si opporrà.

Vienna, 19. — La *Corrispondenza Politica* scrive: La proclamazione del principe Milano a re di Serbia, fatta dalle truppe serbe, e che ebbe luogo sotto la prima impressione delle condizioni di pace poste dalla Porta, fu ufficialmente dichiarata dal governo serbo come priva di qualsiasi importanza. Il principe Milano e il suo governo respinsero energicamente questa dimostrazione, e non le diedero alcun seguito.

Pietroborgo, 19. — La notizia relativa alla proclamazione di Milano a re di Serbia fece una cattiva impressione nei circoli diplomatici; i giornali la disapprovano.

Posen, 19. — In seguito ad un ordine speciale giunto da Roma il priore Dronkowski, nominato ultimamente dal governo, fu insediato nella sua carica dal decano episcopale.

Bari, 19. — La salma di Bellini è arrivata e fu ricevuta entusiasticamente da una folla immensa. Assistevano il prefetto, il sindaco e le altre autorità, nonchè le bande civile e militare. Dopo alcuni commoventi discorsi, molte distinte signore deposero sulla salma ghirlande di fiori.

Parigi, 19. — La voce che Milano sia stato proclamato re di Serbia è inesatta. Questo fatto si riduce soltanto ad un brindisi che Tschernajeff e gli ufficiali russi fecero in un banchetto a Milano re di Serbia.

Il *Temps* dice che il conte Orloff dichiarò ieri al duca Décazes che questo fatto produsse una cattivissima impressione nella Corte di Russia, la quale è disposta a difendere i cristiani, ma non già ad appoggiare le pretese serbe.

Londra, 20. — Un supplemento della *Gazzetta di Londra* contiene una lunghissima relazione di Baring, segretario dell'ambasciata inglese a Costantinopoli.

La relazione fa la storia dei movimenti insurrezionali nella Bulgaria; dà dettagli sulle violazioni delle donne, sui saccheggi e sulle atrocità che, secondo una lettera di sir Elliot la quale accompagna la relazione, giustificano completamente tutto lo sdegno sollevato, benchè alcuni incidenti raccontati dai giornali siano esagerati.

La relazione di Baring sul massacro di Batak sorpassa in orrore tutto ciò che fu pubblicato. Colà soltanto si uccisero 5000 persone. Baring domanda una punizione esemplare di Mohamed Agà e di Achmed Agà che sono responsabili del massacro di Batak, pel quale Achmed Agà ricevette l'ordine dal Medjidié.

Baring insiste sulla necessità di prendere misure rigorose ed energiche nel senso di una giustizia imparziale per ristabilire la tranquillità.

NOTIZIE DIVERSE

Doni al Museo Nazionale di Palermo. — Il professore A. Salinas, direttore di quel R. Museo, comunica la seguente nota al *Giornale di Sicilia* del 14 corrente:

A nome della Direzione di questo Museo compio con piacere il debito di rendere pubbliche grazie allo egregio signor barone Giovanni Giaconia Notarbartolo, il quale ha liberalmente donato un bell'astrolabio del secolo XVI e due monete di molto pregio.

È l'astrolabio di ottone, del diametro di cent. 19 e 1/2 e nella parte superiore è adorno di una mascheretta e di due delfini i quali rileverebbero abbastanza il lavoro del secolo XVI, ove la data non fosse chiaramente espressa sotto di un bottone che tiene impernata una spranghetta dove è inciso l'anno. Ma intorno alla descrizione di questo strumento mi gioverò dei cenni che mi fornisce con l'usata sua gentilezza un giudice competentissimo in siffatta materia, il prof. Pietro Tacchini, il quale così mi scrive con lettera di oggi:

« L'astrolabio dunque ha nella *faccia* il solito sistema dei principali circoli della sfera celeste, contenuti entro il tropico del capricorno, che costituisce il lembo della faccia, che trovasi diviso in 360 gradi, oltre 24 divisioni di 15 gradi ognuna. Di queste projezioni ve ne sono sei per le latitudini di 39°, 42°, 45°, 48°, 51°, 53° N incise in tre diverse piastre, da alternarsi a seconda della posizione dell'osservatore: e quindi si vede chiaro che l'astrolabio era destinato nei viaggi da Palermo in Inghilterra probabilmente, perchè, come lei sa, la latitudine di Palermo è 38°, 6', 44", e la media dell'Inghilterra e Irlanda 53°. Concentrica al *lembo* è girevole una *rete* simmetrica contenente lo zodiaco diviso nei suoi segni, e le posizioni delle stelle principali indicate dal vertice delle punte a forma di code o fiamme. Un raggio mobile al centro può ruotare e venire diretto tanto alla divisione del lembo come a quella dello zodiaco. Il dorso poi dell'astrolabio è diviso al solito in quattro quadranti, coll'alidada impernata al centro per la misura delle altezze. La divisione estrema è pure di grado in grado solamente, e più internamente sono ripetuti i segni dello zodiaco e la divisione dei mesi; e nella parte centrale sta il *quadrato geometrico* e un sistema di linee orarie. »

Il nostro Museo possiede una piccola serie di antichi strumenti astronomici, fra i quali l'astrolabio donato dal signor barone Giaconia farà ora bella mostra di sè accanto ad un altro celebre dei tempi arabici.

Delle due monete che dall'egregio donatore mi si sono fatte scegliere in una piccola partita, una è un bello esemplare della rara moneta di bronzo che altra volta si attribuiva falsamente alla città di Iyracia, ma che invece è da credere piuttosto battuta a nome dei Tirreni di Sicilia: ha da un lato una testa galeata e la iscrizione ΤγρρΗ, e dall'altro una Pallade in piedi e la lettera Σ.

L'altra moneta è un obolo imerese di argento inedito, del quale io non aveva visto che un unico esemplare al Museo britannico e da questo aveva cavato il disegno che è inciso nella tavola XXXIII delle mie *monete delle antiche città di Sicilia*.

Nel dritto porta una testa di Ercole e l'iscrizione ΙΜΕΡΑΙΩΝ (degli Imeresi) e nel rovescio una figura di Pallade armata a forma di arcaico simulacro. La presenza dell'omega e il tipo di Ercole rendono probabile che questa monetina possa essere stata battuta dagl'Imeresi dopo la distruzione della loro città (409 anni avanti Cr.), e nei primi tempi in cui si stabilirono in Terme.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

GALATZ

(Continuazione e fine — Vedi i numeri 212, 213, 214 e 218)

Commissione internazionale del Pruth.

Un'altra Commissione internazionale è quella per la navigazione del Pruth. Essa è composta degli Stati rivieraschi d'Austria, di Russia e della Romania. Ha sede in Galatz. Ha stabilito anch'essa una tariffa di navigazione, ed impiega il prodotto delle tasse a migliorare la navigabilità del fiume. La profondità delle acque è in media di 3 a 4 piedi, per cui solamente bastimenti fluviali di esiguo pescaggio possono navigarvi. Dal Pruth scendono una parte dei cereali e dei legnami dell'alta Moldavia, della Bukovina e della Bessarabia.

Piroscafi periodici e ferrovie.

In Galatz vi sono fisse cinque agenzie di piroscafi periodici; due fluviali e tre marittime; oltre i numerosi agenti di piroscafi irregolari inglesi. Delle due prime, una è austriaca, l'altra è ottomana; delle altre, una è russa, una francese ed una austriaca.

Queste linee per mare e le ferrovie per terra mettono la città in comunicazione diretta colle principali piazze commerciali dell'Europa.

Commercio italiano.

Dieci anni fa molte erano le case italiane quivi stabilite per l'esportazione dei cereali, ed alcune di esse si occupavano pure dell'importazione, non tanto di prodotti italiani, come i risi, le paste, i vini ed altri speciali articoli, quanto di coloniali e manifatture che provenivano dai depositi di Genova. Allora la navigazione italiana, seconda alla greca per numero, era però la prima per riguardo al tonnellaggio, e le belle flotte dei nostri navigli, che rimontavano e discendevano il Danubio, ci davano a sperare un avvenire dorato pei nostri commerci in questi paraggi. Ma presentatesi altre nazioni a concorrere, e sopra tutte l'Inghilterra colla sua potentissima marineria a vapore, l'italiana, perchè solamente veliera, fu vinta; e d'allora in poi andò scemando a gran tratto, sì che ora è discesa al settimo posto.

Nello stesso tempo cominciarono pure a cessare ora una,

ora due delle nostre case commerciali di esportazione, e attualmente non ve ne ha più l'ombra. Soltanto in Braila ve ne esistono ancora parecchie, e qualcuna tiene agenti anche in Galatz: esse, il più sovente per necessità dei loro interessi, sono obbligate a noleggiare bastimenti stranieri in vece dei nostri.

Io non indagherò le cause della cessazione o rovina delle case italiane di Galatz, doveri di circospezione lo impongono; ma non posso a meno di accennare a un apprezzamento generale di fatto sul metodo che avevano quelle di commerciare, ed è che esse non seppero o non vollero abbandonare le viete abitudini, che non erano più adatte agli affari moderni (*).

Per l'importazione, una sola casa italiana figura tra le numerose estere stabilite in Galatz, e si occupa del commercio dei vini, liquori e conserve alimentari francesi. Il capo di essa, signor Eugenio Pennazzi, dicevami che aveva più volte tentato d'introdurre le stesse specialità italiane, e non ne ebbe successo. Aveva incontrato difficoltà nei fabbricanti nostri per le rimesse, le spedizioni e l'imballaggio. Una cassetta, per esempio, di 12 bottiglie, da Marsiglia a Galatz venivagli a costare cinque franchi per le spese di trasporto, dall'Italia più di dieci, perchè, mancando le comunicazioni dirette, le merci per destinazione di Galatz devono dirigersi a Marsiglia. Dicevami, riguardo ai vini, essere un primo ostacolo i prezzi troppo alti, e poi le qualità inferiori a quelle dei vini francesi, ungheresi ed austriaci.

Io pure, nella mia piccolezza, ho tentato di far gustare in Galatz vini nostri, nella speranza di eccitarne il desiderio ed acquisti Mi servii a tale scopo d'una rinomata società enotecnica del Piemonte, ma dovetti io stesso convincermi che i nostri prodotti non sono ancora in grado di far concorrenza agli stranieri. Quella società, per aver voluto troppo curare la fabbricazione del barolo, per esempio, ne aveva alterato e il gusto e il colore e la limpidezza. Ho constatato che nella stessa qualità di vino vi era sempre una certa differenza di odore e di trasparenza da bottiglia a bottiglia; in tutte poi quelle dei vini rossi un deposito. Sono questi gravi inconvenienti che screditano senza remissione il prodotto e lo scacciano dal mercato.

Ho fatto anche l'esperienza per la mobilia. Tanto per il prezzo, quanto per il lavoro, non vi è che a lodarsi. La nostra mobilia può sostenere il paragone di ogni altra migliore. Ma l'imballaggio è fatto con trascuratezza ed imperizia, donde guasti ed avarie nella spedizione, il che a ragione allontana i committenti.

La cessata importazione dei generi coloniali da Genova prova che sono sorte in Galatz case di commercio a grandi capitali, le quali si provvedono direttamente ai mercati di deposito senza passare per altri intermediari, e prova ancora che a noi è pure mancata una fonte di commercio. E qui si potrebbe domandare se ciò sia avvenuto piuttosto perchè siano sorte quelle case, o perchè la piazza di Genova non sia più stata in grado di rispondere alle richieste.

(*) Tuttavia l'esportazione di cereali ed altri prodotti naturali rumeni in Italia continuò a farsi dalle case nostre in Braila, in concorrenza di altre estere, in quella città ed in Galatz, ed anzi andò crescendo. Da una pubblicazione fatta dal governo rumeno per l'esposizione universale del 1867 risulterebbe che il valore dell'esportazione dalla Romania all'Italia ammontava in media a 6 milioni di franchi. D'allora in poi vi ebbe aumento di 2 o 3 milioni, facendo però astrazione dell'anno 1874, che per gli scarsi raccolti da noi si addomandò straordinaria quantità di cereali.

L'importazione dei nostri risi, che per l'addietro era, per così dire, una nostra specialità, anch'essa, nel generale movimento di regresso a nostro danno, negli ultimi due anni fu quasi nulla. Ma senza dilungarmi a passare in rassegna altri articoli, dirò che avanti il 1870 il valore delle importazioni italiane in Romania calcolavasi oltrepassare i 2 milioni di franchi, e dubito assai se ora raggiunga la quarta parte di quella somma.

Considerazioni.

Il nostro conto commerciale colla Romania non è lusinghiero, nè parmi che per ora si abbia a migliorare. È peccato, perchè, com'ebbi già ad osservare in altro mio rapporto, la Romania ha 5 milioni di abitanti, consuma molto, e quanto consuma lo chiede tutto all'importazione. Si tratta di un commercio rilevante, al quale gli italiani potrebbero prendere parte principale. Dire il come, è un ripetere ciò che molti miei colleghi hanno detto prima e meglio di me: linee di navigazione a vapore dirette, invio di campioni, di assaggi, di commessi viaggiatori ed altri simili partiti. Ma oggigiorno sarà difficile che s'intraprendano d'iniziativa individuale; e quando anche avvenisse, dubito assai che se ne ottengano pratici risultati. Le forze individuali in Italia, per rapporto ai capitali, sono ancora limitate, e la concorrenza a farsi agli esteri, per essere efficace, dev'essere perseverante ed imponente. La qual cosa solamente dall'associazione potrà ottenersi, perchè l'associazione correggerà la debolezza dell'individuo. Spetta alle Camere di commercio delle principali piazze d'Italia di adoprarsi a formare coteste associazioni, a suggerire ed ottenere dal Governo le facilitazioni e gli aiuti che loro diano forza e successo.

Agli esageratori delle teorie di Adamo Smith e di Bastiat sembrerà un errore questo, di ricorrere al Governo per intraprese d'interesse privato. Ma innanzi tutto egli è da avvertirsi che favorendo quelle associazioni si promuove direttamente un interesse generale, perchè abbraccia una parte principalissima dell'attività nazionale; oltre a ciò, quando difetta lo spirito individuale od è incapace per circostanze economiche di riuscire a qualche cosa di sodo, l'intervento ed il sussidio del Governo è per sè giustificato. E se deve riprovarsi la dottrina che tutto ripone nell'azione governativa, non meno da rigettarsi è quella che nega e sprezza l'appoggio del Governo. L'esagerazione delle teorie fuorvia dal sentiero della verità, soprattutto nella scienza economica, che non è altro se non lo studio dei fatti. Ora questi fatti diversificano secondo le particolari circostanze di ogni singola nazione, e il non volerne tener conto, per non far torto alle teorie assolute, è un controsenso economico.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 19 settembre (ore 15 5).

Leggiere oscillazioni del barometro e calma quasi generale in terra ed in mare. Cielo nuvoloso tranne in Sardegna ed in alcuni paesi del sud della penisola e della Sicilia. Nebbia a Moncalieri ed a Roma, tempo calmo in Inghilterra ed in Austria. Pioggia a Praga. Cielo coperto a Bregenz, a Vienna ed a Trieste. Calma e cielo sereno in gran parte della Turchia, mare molto agitato a Sulina. Ieri sera nuovo terremoto a Salonicco. Domina il buon tempo.

Osservatorio del Collegio Romano — 19 settembre 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	766,4	766,1	765,4	766,1
Termomet. esterno (centigrado)	15,3	21 9	24,7	19,9
Umidità relativa...	98	58	59	93
Umidità assoluta...	12,66	13,55	13,67	16,13
Anemoscopio.........	N. 5	N. 0	O. 10	O. 3
Stato del cielo.......	0. nebbia fitta	10. bello	10. bello	1. nebbioni giranti

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 25,2 C. = 20,2 R. | Minimo = 14,5 C. = 11,6 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 20 settembre 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	77 27	77 22	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44 60
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1876	—	—	81 —	80 90	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	81 —	80 95	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	81 22	81 15	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	800 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1995 —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1210 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	645 —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	402 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	65 —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	339 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	595 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 15	106 90	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 14	27 10	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 60	21 59	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 79 45 cont.

Oro 21 60.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

Il Sindaco: A. PIERI.

(1ª *pubblicazione*)

CITTÀ DI RIVOLI

Il sottoscritto,

Visti i verbali 17 marzo e 6 ottobre 1861 coi quali i particolari e gli azionisti del Tiro al bersaglio di questa città deliberarono di cedere a questo Municipio il Tiro al bersaglio ed i siti adiacenti alle condizioni di cui nei verbali del Consiglio comunale 5 agosto 1860 e 5 maggio 1861;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1862 col quale questo Municipio venne autorizzato ad acquistare dalla Società del Tiro al bersaglio il sito e le costruzioni destinate al medesimo nello stesso comune;

Vista l'ordinanza del prefetto di Torino in data 8 gennaio 1862 colla quale si mandò a questo Municipio il sovrano provvedimento per l'ulteriore effetto,

Invita tutti i particolari ed i membri della Società del Tiro al bersaglio di Rivoli a volersi trovare nella sala municipale al piano terreno di questo palazzo civico alle due pomeridiane dell'8 di ottobre prossimo venturo, onde provvedere alla effettiva cessione del sito e delle costruzioni avanti accennati.

Rivoli, 11 settembre 1876.

4461 *Il Sindaco:* BOLLANI.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

AVVISO

per miglioria non inferiore al 20° del prezzo d'aggiudicazione.

In relazione al precedente avviso d'asta del giorno 16 agosto 1876 per l'appalto della rivendita di generi di privativa situata in Torino, via Po, nº 43, si rende noto che nel primo incanto, oggi seguito, l'appalto per un novennio della precitata rivendita venne deliberato pel prezzo offerto di annue L. 910, e che l'insinuazione di migliori offerte in aumento della preindicata somma, le quali non dovranno essere inferiori al ventesimo di essa, potrà essere fatta nell'ufficio di questa Intendenza nel termine perentorio di giorni 15, decorribile da oggi e scadente alle ore 12 meridiane del giorno 2 ottobre 1876.

Dall'Intendenza delle Finanze in Torino, li 16 settembre 1876.

4473 *Per l'Intendente:* E. VIALE.

SOCIETÀ ANONIMA

per la illuminazione a gas della città di Novara

I signori possessori delle azioni sono avvertiti che la cedola 1º ottobre 1876 sarà pagata in lire dieci a partire dalla sua scadenza presso il cassiere della Società Antonio Ranza, casa Cipollino sotto i portici nuovi.

Novara il 17 settembre 1876.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: N. SANTINI.

4447

INTENDENZA DI FINANZA IN ANCONA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita nº 11, situata nel comune di Sinigaglia, assegnata per le leve al magazzino di Sinigaglia, e del presunto reddito lordo di lire 669 56.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Ancona, addì 12 settembre 1876.

4383 *L'Intendente:* RONDANINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita in Bagnara, frazione del comune di Gruaro, assegnata per le leve al magazzino di Portogruaro, e del presunto reddito lordo di lire 251 81.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Venezia, 14 settembre 1876.

4474 *L'Intendente:* PIZZAGALLI.

INTENDENZA DI FINANZA DI AQUILA

AVVISO D'ASTA.

Essendo rimasto infruttuoso l'incanto tenutosi addì 2 settembre volgente per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni di Avezzano, Castel di Jeri, Castel Vecchio Subequo, Gagliano, Goriano Sicoli, Goriano Valli e Secinaro, e dovendosi d'ordine del Ministero procedere con abbreviazione di termini ad un ulteriore esperimento d'asta a prezzi ridotti, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1º L'appalto si fa pel periodo di tempo che decorrerà dal giorno 1º ottobre prossimo venturo al 31 dicembre 1880.

2º Il canone annuo d'appalto complessivo per tutti i comuni compresi nel lotto è di lire duemila e cinquecento.

3º L'incanto si farà per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza, nei modi stabiliti dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendosi l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 23 settembre 1876.

4º Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda d'offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al decimo del canone annuo sulla base del quale viene aperto l'incanto, cioè la somma di lire 250.

5º L'offerente dovrà inoltre indicare nella scheda il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6º Presso questa Intendenza di Finanza e presso le Sottoprefetture di Avezzano, Cittaducale e Sulmona saranno ostensibili i capitoli d'onere che debbono formar legge del contratto d'appalto.

7º La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero spedita all'Intendenza di Finanza.

8º Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 30 settembre 1876, alle dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termine dell'articolo 98 del regolamento di Contabilità succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto, da tenersi il giorno 7 ottobre prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, col metodo dell'estinzione della candela.

9º Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a norma dell'art. 5 del capitolato d'oneri.

10º La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi dei circondari della provincia, nei comuni i cui dazi vengono appaltati, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella della provincia nella quale si fanno le inserzioni legali.

Aquila, li 14 settembre 1876.

4467 *L'Intendente:* PAVESI.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

(2ª *pubblicazione*)

Si notifica ai signori portatori d'obbligazioni di questa Società che la cedola di L. 7 50 maturante al 1º ottobre p. v. sarà pagata sotto deduzione della tassa di ricchezza mobile in ragione di L. 13,873 0/0:

a **Firenze**, presso la Cassa Centrale	L.	6 46
a **Ancona**, presso la Cassa dell'Esercizio	„	6 46
a **Napoli**, presso la Cassa Succursale dell'Esercizio	„	6 46
a **Palermo**, presso i signori J. e V. Florio	„	6 46
a **Livorno**, presso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia (Succ. di)	„	6 46
a **Genova**, presso la Cassa Generale	„	6 46
a **Torino**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	„	6 46
a **Roma**, Idem Idem	„	6 46
a **Milano**, presso il signor Giulio Belinzaghi	„	6 46
a **Venezia**, presso i signori Jacob Levi e Figli	„	6 46
a **Ginevra**, presso i signori Bonna e C.	Fr.	6 46
a **Parigi**, presso la Società Gen. di Credito Industriale e Commerc.	„	6 46
a **Bruxelles**, presso la Banca Belga	„	6 46
Idem presso la Banca di Parigi e dei Paesi-Bassi	„	6 46
a **Berlino**, presso il signor Meyer Cohn	„	6 46
a **Francoforte S. M.**, presso il signor B. H. Goldschmidt	„	6 46
a **Amsterdam**, presso il signor Joseph Cahen	F. ol.	3 03⁵
a **Londra**, presso i signori Baring Brothers e C.	L. st	0 5 2

Alla stessa epoca sarà pure eseguito il rimborso delle obbligazioni estratte al 9º sorteggio, avvenuto il 15 maggio p. p., al loro valore nominale.

N.B. Onde riscuotere le cedole (*coupons*) all'estero è indispensabile che li portatori delle medesime presentino contemporaneamente le corrispondenti obbligazioni.

Firenze, li 15 settembre 1876.

4415 LA DIREZIONE GENERALE.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE LIVORNESI

OGGI

SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE

A forma dell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del dì 2 corrente, n. 205, nel giorno 14 del mese stesso, nel palazzo della Direzione Generale delle Strade Ferrate suddette, ebbe luogo pubblicamente, osservate le debite forme, e presenti due Commissari Governativi, come apparisce dal processo verbale redatto dal pubblico notaro cav. ser Pellegrino Niccoli, l'estrazione a sorte delle seguenti cartelle di Azioni e di Obbligazioni della già Società delle Strade Ferrate Livornesi, il capitale delle quali è rimborsabile il 2 gennaio 1877.

Cartelle di Azioni — N° 70.

377 395 553 3821 4360 4852 6620 6921 10029
11427 12905 13126 19302 19341 19495 19753 20424 20726
22023 22369 24505 24644 28021 28910 29855 30498 30950
31000 35075 35868 36353 36457 36560 41867 43168 43887
43888 43927 44127 45391 45902 46120 47335 48061 48527
48880 49928 51371 52913 53651 54050 54217 56119 57394
60771 61118 61588 61664 64848 65073 65291 66124 66204
67580 70329 73098 73771 75907 76005 78079

Cartelle di Obbligazioni di Serie A — N° 67.

126 196 497 901 999 1057 1407 1845 2134
2231 2363 2655 2701 3509 3527 3880 3956 5092
5510 5524 5657 6014 6788 7329 7554 7792 8031
8224 8707 8773 9670 9685 10331 10522 11091 11521
12103 12504 12838 13126 13127 13230 13799 13829 14149
14530 14629 15285 15523 15613 15681 15864 16092 16605
16753 16816 17020 17231 18862 19143 19496 19751 19815
20013 20328 20530 20781

Cartelle di Obbligazioni di Serie B — N° 23.

173 443 481 1077 1085 1963 2442 2690 2797
2967 3304 3668 4403 4614 4910 5373 5394 5591
5637 5849 5899 5923 7100

Cartelle di Obbligazioni di Serie C — N° 225.

101 452 1073 1173 1473 2869 3307 3704 3727
4049 4114 4145 4503 5161 5280 5629 5694 6004
6343 6828 7000 7072 7088 7123 7434 7584 7732
8789 9308 9324 9413 9506 9551 10084 10457 10548
10740 11208 11478 12071 12346 12384 12701 13112 13279
13448 13918 14584 14773 15032 15294 15434 15568 15691
15812 15909 16138 16632 16654 16943 17407 17680 17805
18321 18541 18626 19071 19308 19410 19595 19835 20313
20404 20482 20495 20734 20989 22213 22703 24064 24978
25456 25922 25971 26175 26971 27655 27891 28105 28536
28737 28845 29009 29325 29729 29914 30236 30753 30816
31332 31666 31958 31995 32168 32171 33548 33564 34370
34533 35063 35127 35437 36406 36823 37651 37955 38194
38383 38411 38469 39100 39791 40499 40675 40888 41296
41626 41886 42503 42920 43061 43191 43639 43763 43886
44934 45069 45151 45239 45409 45423 45480 46036 46322
46362 46415 46458 46733 46808 46921 47251 47487 47737
48233 48660 48932 49363 49801 50842 51093 51681 51738
51790 52309 52313 52403 52466 52548 52881 53439 53778
54144 54834 55294 55353 55373 55537 55735 55800 56401
56467 56584 56687 56696 57525 57897 58084 58315 58496
58772 58935 59014 59070 59205 59569 59898 59976 60846
60857 60907 61345 61667 61713 62441 63335 63694 64095
64590 64635 64795 65086 65222 65283 65455 66275 67199
67635 67845 68086 68172 68482 68829 68974 69243 69613

Cartelle di Obbligazioni di Serie D, ossia D_1 — N° 321.

241 1023 1207 1542 1661 2314 2447 3613 3757
3974 4087 4376 4436 6360 6924 7275 7730 7866
7941 8765 10013 10851 11069 11145 12029 12191 13101
13378 13763 13786 13841 14155 14338 14344 14491 14499
14787 14922 14981 15382 15726 16027 16047 16348 16565
16643 16794 16947 17054 17494 17529 17752 17825 17999
18106 18794 19055 19350 19442 19488 19645 19908 20664
20700 21006 22094 22215 22292 22301 22428 24300 24533
24745 24845 24931 25160 25304 25631 26439 26459 27147
27239 28090 28922 29326 29708 29786 30294 30959 31001
31004 31084 31179 31227 31294 31506 31666 32100 32212
32452 32486 33018 33718 33822 33852 33935 33939 34115
34626 34735 35082 35274 35668 35898 36086 36175 37228
37343 37750 38095 38356 38396 38871 38981 39226 39759
40251 40623 40868 41466 41492 41510 42021 42107 42195
42216 42655 43312 43321 43432 44055 44136 44219 44507
44605 44730 44754 44912 44993 45133 45539 45940 46154
46590 46613 46637 47445 47626 47993 48896 496 9678
50289 50875 50899 51201 51586 52476 52704 53633 54215
54351 54394 54462 54519 54630 54783 54846 55133 55975
55976 56115 56326 56511 56535 56618 57416 57562 57645
58649 58689 59063 59198 59516 59845 59938 60100 60418
60655 61221 61273 61436 61446 61541 61632 61798 61895
62005 62501 62970 63063 63151 63310 63322 63387 63393
63448 63810 63915 64343 64455 65642 65758 65900 65968
66080 66190 66565 67247 67653 68142 68201 68256 70080
70087 70091 70368 70469 70644 70982 71011 71385 72217
72606 72633 72687 73299 73906 74078 74367 74538 74767
75044 75111 75462 76343 78014 78903 79087 79207 79407
79499 79657 79802 80158 80214 80877 81260 81334 81405
81606 81633 81922 82402 82540 82593 82907 82910 82969
83715 84076 84519 84875 85222 85371 86852 87405 87665
87770 87820 88744 89035 89717 89923 90370 90425 90580
90663 90707 90713 90819 91120 91663 92401 92571 93195
93201 93288 93647 94194 94339 95907 96736 98057 98230
98833 98953 99103 99503 99564 99925

Cartelle di Obbligazioni di Serie D_2 — N° 418.

100263 100855 101125 101820 102198 103287 103461 103462 103484
103711 104170 104212 104367 104480 105219 105362 105656 105983
106098 106345 106847 106950 107791 107838 108116 109466 109468
109778 110353 110367 111513 111745 112380 112509 112811 112874
113351 113463 114449 114614 114686 114902 114918 115096 115323
115487 115616 115811 115907 116165 116479 116621 116811 116820
117410 117417 117646 117752 118560 119329 119391 119571 120233
120371 120767 120837 120998 121124 121710 121864 121976 122114
122818 122986 123578 123671 123706 123785 123909 124510 124713
125167 126093 126886 127224 127594 127641 127870 128147 128377
128472 128630 128691 128987 129212 129264 129659 130015 130200
130502 130793 131135 131321 131662 131836 131955 132268 132300
132329 132863 133738 133790 134241 134404 134701 134708 134744
134769 134800 135102 135940 136033 136067 136605 136681 137014
137086 137442 137876 137926 139275 139410 139715 140031 141363
141964 142007 142040 142112 142407 142724 143508 143555 143679
144801 146283 146644 147113 147310 147786 147791 148754 148826
149104 149225 149655 149744 149914 150075 150334 150398 150608
151104 151185 151709 152761 152978 153004 153301 153598 153661
153746 154258 154389 154558 155058 155666 156353 156448 157438
157944 158026 158051 158262 159137 159414 159433 159835 160022
160029 161383 161464 161509 161728 162293 162389 163319 163382
164303 164416 164527 164638 164944 165920 166173 166547 166871
167226 167465 167791 168504 168757 168932 169045 169233 169384
169692 169804 170259 170446 170600 170907 171076 171102 171119
171240 171819 172016 172203 172448 172566 172625 172684 172727
172965 173010 173240 173443 174311 174487 174559 175176 175324
175435 175679 175688 175693 175861 175943 176188 176354 176965
177116 177120 177327 177544 177628 177636 177856 177940 178356
178775 178804 178914 179085 179142 179439 179570 179596 179717
180248 180605 180613 180800 180892 180966 181106 181116 181426
181520 181664 181825 181905 182160 182865 183669 185107 185954
186017 186352 186530 187258 187371 187387 187530 187625 187746
188096 188504 188522 188581 188619 188724 188866 188901 189290
189293 190043 190274 190304 190594 191678 191945 192255 192740
193184 193187 193532 193760 194028 194100 194610 194939 194954
195145 195420 195808 196503 196630 197625 198674 200124 200253
200681 200970 201083 201303 201703 202343 202495 203995 204075
204150 204261 204480 204962 205099 205282 205655 206124 206226
206347 207373 207542 207642 208090 208261 209720 210350 210679
211501 211523 211620 212223 212389 212534 212560 212608 213355
213455 213815 213939 213942 214037 214088 214308 214402 215244
215261 215515 216142 216375 216656 217099 218457 219344 219490
219636 220478 220495 220523 220553 220759 221106 221785 221876
222058 222769 222941 223270 223320 223397 223420 224180 224482
224620 224670 225824 226012 226420 226851 227000 227083 227477
227552 228003 228834 229376

Le sopradescritte Cartelle continueranno ad essere fruttifere per tutto l'anno 1876, ed il rimborso delle medesime avrà luogo a cominciare dal 2 gennaio 1877, mediante la restituzione delle Cartelle medesime corredate di tutti i cuponi non scaduti, incominciando da quello 30 giugno 1877 per le Azioni e 1° luglio 1877 per le Obbligazioni.

Nota delle Cartelle comprese nelle precedenti estrazioni non ancora presentate pel rimborso a questa Direzione Generale.

Cartelle di Azioni.

10200 10957 13534 17779 22270 30080 34760 56853 57411
65488 76063 79419

Cartelle di Obbligazioni di Serie **A**.

8188	9056

Cartelle di Obbligazioni di Serie **C**.

2226	2352	4810	12644	21204	25048	41714	51821	54927
59379	63177	69587						

Cartelle di Obbligazioni di Serie **D**, ossia **D**[1].

*10582	12594	16856	20327	23393	30061	34299	*41036	47223
50017	62447	63421	66381	67430	67660	68341	70343	70536
72354	75655	75796	80011	80349	83825	85296	85846	87125
90351	94991	95419						

Cartelle di Obbligazioni di Serie **D**[2].

105505	108161	109994	110479	116426	123636	129450	133614	*133802
138161	143659	146660	148202	150788	157263	157761	165138	166100
166144	168834	171662	172280	173655	174930	178930	182877	187672
188225	190801	192541	196515	200733	202310	203708	207156	*210110
211736	212044	212269	213711	214307	214330	214368	216570	217684
220687	221514	221664	222845	223838	223902	224638	229648	229927

* *Va a prescriversi a vantaggio della Società col* 1° *gennaio* 1877.

Firenze, 18 settembre 1876.

Pel Direttore Generale
C. BERTINA.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE LIVORNESI

OGGI

SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE

A forma dell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, n. 205, del dì 2 corrente, nel dì 14 del mese stesso, nell'uffizio della Direzione Generale delle Strade Ferrate suddette, ebbe luogo pubblicamente, osservate le debite forme e presenti due Commissari Governativi, come apparisce dal processo verbale redatto dai notari, signori cav. Andrea Sassi e cav. Pellegrino Niccoli, la estrazione a sorte delle appresso:

N. 44 Cartelle di Obbligazioni dell'emiss. 1° marzo 1856.

106	279	757	955	1091	1112	1335	2125	2813
2854	3295	3465	3664	3927	4509	6042	6679	6834
6971	7266	7639	7822	7913	7989	8363	8864	9149
9551	9619	10336	10339	10427	10454	10958	11171	11208
11436	11495	11527	12448	12748	12957	13813	13838	

N. 21 Cartelle di Obbligazioni dell'emiss. 1° marzo 1858.

14612	14674	14774	15952	16045	16134	16358	16476	16763
17034	17280	17957	18218	19055	19969	19978	20050	20404
20733	21049	21160						

N. 51 Cartelle di Obbligazioni dell'emiss. 1° marzo 1860.

167	188	415	1227	1647	1887	2173	2444	2524
3477	4005	4263	4423	4789	5086	6026	6135	6284
6558	6756	7773	8064	8109	8839	9451	9708	9777
10010	10474	10596	10645	10822	10845	11076	11789	11965
12500	12844	12906	13217	13278	13378	13486	13539	13784
14028	14914	15035	16141	16259	16399			

Le sopradescritte Cartelle di Obbligazioni continueranno ad essere fruttifere a tutto il mese di febbraio 1877, ed il rimborso delle medesime avrà luogo a cominciare dal 1° marzo 1877, previa la restituzione delle Cartelle medesime, corredate di tutti i cuponi non scaduti, incominciando da quello 1° settembre 1877.

Nota delle Cartelle di Obbligazioni comprese nelle precedenti estrazioni non ancora presentate pel rimborso a questa Direzione Generale:

Imprestito 1° marzo 1856.

138	827	1018	5060	6382	8757	10008	10222	13786

Imprestito 1° marzo 1858.

14863	19004	19419	19458

Imprestito 1° marzo 1860.

907	1622	2824	3352	3973	3987	4855	5558	6372
6850	10359	12301	13372	14341	14362	15066	15332	*16199

* *Va a prescriversi a vantaggio della Società col* 1° *marzo* 1877.

Firenze, 18 settembre 1876.

Pel Direttore Generale
C. BERTINA.

SOCIETA' DELLA STRADA FERRATA CENTRALE-TOSCANA

OGGI

SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE

In coerenza all'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del dì 2 corrente, n. 205, nel dì 14 del mese stesso, nel palazzo della Direzione Generale delle Strade Ferrate suddette ebbe luogo pubblicamente, osservate le debite forme e presenti due Commissari Governativi, come apparisce dal processo verbale redatto dal pubblico notaro cav. ser Pellegrino Niccoli, la estrazione a sorte delle seguenti Cartelle di Obbligazioni della già Società Centrale-Toscana e Asciano-Grosseto, da rimborsarsi con premio, ai termini della tavola di ammortizzazione annessa al R. decreto del dì 4 gennaio 1863.

N. 10 Cartelle di Obbligazioni di Serie **A**.

1329	5137	7679	8453	10607	10727	10859	11000	11072
11082								

N. 29 Cartelle di Obbligazioni di Serie **B**.

819	2150	4831	6756	8329	8910	9339	11072	11379
11500	11565	11742	13693	16864	19973	20471	21345	21529
22414	22864	23521	27898	28429	30880	31136	31657	32089
32420	32897							

N. 31 Cartelle di Obbligazioni di Serie **C**.

1688	2130	2736	5852	7878	7921	10046	10053	11545
11601	12074	14275	16036	16631	16820	19363	22854	24641
27124	27412	28229	29053	29090	29446	30572	31334	31707
31806	32986	34049	34338					

I portatori delle Obbligazioni estratte sono invitati a presentare, a partire dal 2 gennaio 1877, alle Tesorerie provinciali di Firenze, Torino, Genova, Milano, Livorno e Siena i titoli loro corredati di tutti i cuponi non scaduti, incominciando da quello 1° luglio 1877, onde ottenere il rimborso de'medesimi in L. 672 25, delle quali L. 500 per capitale e L. 172 25 per premio al netto della ritenzione per ricchezza mobile e relativa tassa di esazione, stabilita in L. 27 75.

Nota delle Obbligazioni comprese nelle precedenti estrazioni non ancora ritirate da questa Direzione Generale.

Obbligazioni di Serie **A**.

2370	4119	4967	*11536

Obbligazioni di Serie **B**.

4024	4171	5661	9001	12319	12858	13676	13765	18161
20459	22052	22328	23199	24234	*24556	25124	28170	28729
*31036	32996							

Obbligazioni di Serie **C**.

6572	8671	8678	10171	*10519	13513	16491	18342	29852
30363	34181	34596						

* *Va a prescriversi a vantaggio della Società col* 1° *gennaio* 1877.

Firenze, 18 settembre 1876.

Pel Direttore Generale
C. BERTINA.

AVVERTENZA. Resta inteso che quante volte le Cartelle sortite vengano presentate pel rimborso prive dei cuponi da scadere dopo il giorno stabilito pel rimborso stesso, il valore dei cuponi così mancanti sarà trattenuto a diminuzione del capitale; e resta inteso del pari che il pagamento che dagli Uffizi ed Agenti sociali fosse fatto di cuponi di scadenza posteriore a quella stabilita pel rimborso stesso, appartenenti a Cartelle sortite, ma non ancora presentate pel rimborso, non interrompe o trattiene il corso della prescrizione delle Cartelle stesse secondo gli atti della loro respettiva emissione. 4236

AVVISO.

Gli azionisti della Società metallurgica *Perseveranza* sono convocati in assemblea generale straordinaria per il dì 7 ottobre prossimo, ad ora una pomeridiana, in Firenze, via de' Biffi, n° 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Comunicazioni del Consiglio;

2° Proposta di modificazioni al contratto di affitto del 19 luglio 1875, rogato Magnelli, stipulato con la Società Generale del Credito Mobiliare Italiano;

3° Proposta di ridurre a lire 809,445 43 il prezzo pel quale è fatta facoltà alla Società Generale del Credito Mobiliare Italiano di acquistare lo stabilimento, macchine, istrumenti e tutto quello e quanto forma subietto dell'affitto di che nel citato contratto del 19 luglio 1875 rogato Magnelli;

4° Approvazione della relativa convenzione stipulata colla Società Generale del Credito Mobiliare Italiano il dì 19 settembre 1876, da registrarsi.

Le azioni per intervenire alla detta assemblea dovranno essere depositate otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, od in Firenze presso i signori F. Wagnière e C., 8, via dei Martelli, od in Roma presso il signor E. E. Oblieght, 22, via della Colonna. 4265

AVVISO.

L'anno milleottocentosettantasei, il giorno sette settembre in Trapani,

Ad istanza del cavaliere Giovanni e marchese Giuseppe Pilati, quali figli ed eredi del fu Antonino, e detto Giovanni Pilati qual marito dotatario ed autorizzante della signora Maria Riccio, e di questa come erede testata del fu dott. Vincenzo Gambina, e sacerdote Giuseppe Aula col nome di procuratore del signor Vito Virgilio, domiciliato in Trapani, e Vincenzo Ruggirello del fu Stefano, parroco Giuseppe, e dott. Bartolomeo Poma fu Mario, e Vito Poma fu Luigi e Giuseppa Venza coniugi, domiciliati in Monte San Giuliano,

Siano citati i signori Fontana Paolo, Pietro, Giuseppe, Francesco, Caterina e Leonarda Fontana e Antonino Messina coniugi, Giovanna Fontana e Antonino Peraino coniugi, e detti Fontana figli ed eredi del fu Stefano Fontana fu Paolo; e Minaudo Maria, madre ed amministratrice di Paola Fontana fu Stefano; e Fontana Paolo e Giuseppe fu Giuseppe; e Stefano Maranzano fu Luigi, tutore di Stefano, Salvatore, Vincenzo e Bartolo Fontana fu Giuseppe, e Fontana Vito, Giuseppe Angelo, Paolo, Francesco, Salvatore, Vito e Caterina del fu Stefano, e Giuseppe Grimaldi, qual marito ed autorizzante di quest'ultima; Fontana Paolo fu Giuseppe, Fontana Giuseppe fu Antonino, col nome proprio e qual tutore di Fontana Antonino Giovanni ed Antonia fu Stefano, Fontana Andrea fu Antonino, Poma Vincenzo, Giuseppe, Benedetto e Mattia del fu Francesco, e Giuseppe Sugamele, marito ed autorizzante di quest'ultima; e Rosalia Poma e Giuseppe Cosenza coniugi, e Anna Poma e Gabriele Cosenza di lei marito, e Venza Angela, madre e tutrice di Giuseppe, Maria ed Antonino Poma, e tutti quali figli ed eredi di Giacomo Poma, e Poma sacerdote Giuseppe, Salvatore, Francesco Antonino e Antonia figli ed eredi di Vincenzo Poma, e Carlo Tranchida, marito e autorizzante di quest'ultima; Venza Vito, Loria Vita e Giovanni Sinatra coniugi; Loria Antonino fu Leonardo, Loria Caterina vedova di Vito Grammatico, Loria Giuseppe fu Francesco, Leonardo Loria fu Francesco, Domenica Loria fu Francesco e Giovanni Grammatico coniugi, Loria Leonardo fu Stefano e Giuseppe, Andrea e Antonino Loria fu Stefano, Vultaggio Andrea, qual tutore e padre dei minori Caterina, Giuseppe e Leonarda Loria, e Leonardo Loria fu Andrea, Giuseppe, Giovan Battista, Paola e Stella Loria fu Andrea, e Giuseppe La Russa e Pietro Angugliaro mariti di quest'ultime, e Mario Monteleone fu Antonino, Isidoro Bonura fu Pietro, Catanzaro Francesco fu Leonardo, Franchida Alberto, Sugamele Giuseppe fu Biagio, Silvestro e Michele Sugamele di detto fu Biagio, Cesarò Gaspare fu Alberto, Poma Vito fu Giuseppe, La Torre Onofrio, Morello Francesco, Bica Vito fu Giuseppe, Burgarella Giuseppa e Antonino Bileti coniugi, e Francesco Carollo, tutti domiciliati nel territorio di Monte San Giuliano, a comparire pel giorno trenta del corrente settembre, alle ore dieci antimeridiane, innanzi il tribunale civile di Trapani insieme al sindaco del comune di Monte San Giuliano, che sarà citato con atto separato, ad oggetto che:

Ritenuta la citazione principale dianzi cennata e l'altra del 4 giugno 1876 colle dimande ivi spiegate;

Ritenuto che il tribunale civile di Trapani con sentenza preparatoria del giorno 15 luglio 1876 ordinò d'integrarsi il suddetto giudizio coll'intervento in causa del detto signor sindaco per tutti quegli interessi che egli vi potrebbe avere in riguardo al comune che rappresenta;

Ritenuta ogni altra ragione e difesa,

Piaccia al tribunale, nell'accogliere tutte le dimande sporte dagli istanti coi nomi nei succennati atti principali di citazione farvi dritto, con ordinare la divisione delle terre denominate Comuni del fondo Castelluzzo, siti nel territorio di Monte San Giuliano, e n attribuirsene ad essi attori e convenuti coi nomi la parte che gli compete, giusta i loro titoli, e co' canoni e pesi dovuti al detto comune, e condannarli a tutto quanto si è dimandato colle anzidette citazioni ed alle spese del giudizio.

Munire la sentenza della clausola provvisionale non ostante appello e senza cauzione.

Gli ho dichiarato che l'avvocato procuratore legale signor Vincenzo Lo Monaco rappresenterà gl'istanti innanzi il predetto tribunale civile.

Gli si offrono in comunicazione come di legge tutti i documenti della causa.

Sotto riserba di ogni dritto e ragione e difesa in forma generale.

Trapani, 7 settembre 1876.

4441 V. Lo Monaco avv. proc.

REGIA PRETURA
del 2° mandamento di Roma.

Sentenza

Nella causa vertente fra Ciampoli Enrica vedova Brunetti, domiciliata Piazza Pietra 63, rappresentata dal procuratore Enrico Antonelli, contro Carlo Brunetti.

Il signor Luigi avv. Nardi Dei, pretore del suddetto mandamento, pronunciando definitivamente, condanna il convenuto Carlo Brunetti, d'incognito domicilio, residenza e dimora, a pagare lire 234 69, per il titolo di cui è in citazione, gli interessi e le spese del giudizio in lire 33 90, oltre il costo della sentenza ed ulteriori.

Dichiara la sentenza eseguibile provvisoriamente nonostante appello, ecc.

Roma, 8 agosto 1876.

L. Nardi Dei pretore.
C. Vitale vicecanc.

Per copia conforme,
Roma, 18 settembre 1876.
L'usciere del 2° mandamento
4457 Tommaso Berti.

REGIA PRETURA
del 2° mandamento di Roma.

A richiesta della signora Enrica Ciampoli vedova Brunetti, domiciliata Piazza Pietra 63, rappresentata dal procuratore Enrico Antonelli, io sottoscritto Tommaso Berti usciere alla suddetta pretura, vista la sentenza spedita in forma esecutiva del signor pretore del 2° mandamento l'8 agosto 1876, pubblicata detto giorno e registrata li 25 detto mese, colla quale fu condannato Carlo Brunetti, d'incognito domicilio, residenza e dimora, a pagare alla istante la somma di lire 234 69, per il titolo in sentenza e le spese di giudizio. Ho fatto al medesimo precetto di pagare fra il tempo e termine di giorni cinque successivi alla notifica della presente sentenza la somma di lire 234 69, S. P. delle spese a suo luogo e tempo, con prevenzione che non pagando nell'indicato tempo, si procederà al pignoramento dei suoi beni mobili ed oggetti mobiliari esistenti anche presso terzi.

Roma, 18 settembre 1876.
L'usciere del 2° mandamento
4458 Tommaso Berti.

R. Tribunale civile di Tortona.

Tramutamento di rendita nominativa in rendita al portatore.
(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Tortona con decreto 7 settembre corrente dichiarò che Pietro, Giovanni e Giuseppina Gioberti, fratelli e sorella Gandi, sono gli unici eredi della loro madre Francesca Bertotti, e per conseguenza spettare loro la cartella nominativa del Debito Pubblico inscritta ai numeri 79184|474484 e numero 25846 di posizione, per l'annua rendita di lire cinquecentocinque, ed autorizzò il tramutamento della medesima in certificati di rendita al portatore.

Tortona, 18 settembre 1876.
Avvocato G. Guassardi
4452 Sost. Romagnoli proc.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

AVVISO D'ASTA pel dì 5 ottobre 1876.

Il pubblico è avvertito che alle ore 10 antimeridiane di giovedì 5 ottobre prossimo si procederà in questo ufficio, avanti il signor prefetto o chi per esso e coll'intervento di un impiegato rappresentante l'Amministrazione delle Poste, ai pubblici incanti per l'appalto quinquennale del trasporto delle corrispondenze postali tra Cuneo e Fontano in base al relativo capitolato d'oneri del 3 settembre corrente, del quale chiunque potrà prendere cognizione presso quest'ufficio medesimo.

Il contratto avrà principio col 1° gennaio 1877; e durerà fino a tutto dicembre 1881.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 8000 annue e seguirà col metodo delle candele, ed in conformità delle prescrizioni contenute nel titolo 2° capo 3° del regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Ogni offerta di ribasso non potrà essere minore di lire una per ogni cento lire e nessuno potrà fare offerte per persone da dichiararsi.

Il pagamento dell'annua somma che risulterà dal deliberamento sarà fatto all'accollatario a trimestri regolari maturati.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno nell'atto della madesima:

1. Presentare un certificato di buona condotta morale, di notoria solventezza e di essere pratici di questo genere di servizio a rilasciarsi dal sindaco del luogo di loro dimora.

2. Esibire la ricevuta del tesoriere provinciale governativo da cui risulti del fatto deposito interinale di lire 800.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, è stabilito a giorni quindici; i quali scadranno al mezzodì del 20 ottobre prossimo.

Seguito il deliberamento definitivo, il deliberatario dovrà nel termine di giorni dieci presentarsi in quest'ufficio per passare il relativo atto di sottomissione e prestare cauzione in cartelle del Debito Pubblico al portatore per la rendita corrispondente, a valore di Borsa, al capitale di lire cinquemila; oppure versando nella Cassa dei depositi e prestiti il capitale stesso in denaro.

Per l'esecuzione del contratto l'accollatario dovrà eleggere il suo domicilio legale in Cuneo indicando la strada ed il numero dell'abitazione.

Le spese tutte sono a carico del deliberatario.

Cuneo, addì 18 settembre 1876.

4463 *Il Segretario Delegato* FERRERO FRANCESCO

INTENDENZA DI FINANZA IN FOGGIA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite:

Rivendita n° 1, situata nel comune di Torre Maggiore, assegnata per leve al magazzino di San Severo, e del reddito lordo presuntivo di L. 339 35.

Rivendita n° 4, situata nel comune di Bovino, assegnata per le leve al magazzino di Foggia, e del reddito lordo presuntivo di L. 902 02.

Le rivendite suindicate saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n° 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel bollettino prefettizio degli annunzi legali della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Foggia, 15 settembre 1876.

4406 L'INTENDENTE.

BANDO.
(1ª *pubblicazione*).

Ad istanza della signora Vincenza Tombesi ed altri, domiciliati elettivamente via del Governo Vecchio, n. 95, presso il procuratore signor Temistocle Persiani che li rappresenta,

Innanzi la Sezione feriale di questo tribunale civile nell'udienza del 21 ottobre 1876 si procederà alla vendita giudiziale di un casamento posto in Genzano, via Corso Vittorio Emanuele, composto di due piani ed annessi, in danno di Vincenzo Barbaliscia, domiciliato elettivamente in Roma, via Frattina, num. 99, presso il procuratore signor Pio avv. Grassi. — L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima in lire 21,321 25. — Detto fondo è gravato dell'annua imposta erariale di lire 174 20, della provinciale di lire 37 32 e della comunale in lire 85 89, e sarà venduto con le altre condizioni esposte nel capitolato del Bando.

Roma, 18 settembre 1876.

4462 Vincenzo Vespasiani usciere.

AVVISO.

Eliseo Fattorini per ogni effetto di legge porta a cognizione del pubblico che la R. prefettura di Perugia lo ha autorizzato di erigere a caccia riservata i suoi beni posti nella parrocchia di Due Santi, comune di Todi, in vocabolo *Due Santi-Cosella, Pisciarello e Selva.* 4450

ESTRATTO DI SENTENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Tolmezzo, accogliendo analoga domanda fatta da Romano Regina di Raveo per sè e per i suoi figli minorenni Paolo, Pietro, Giacoma e Maria, con sentenza 5 settembre 1876 ha dichiarato l'assenza di Bonanni Valentino fu Pietro pur di Raveo.

Tolmezzo, 15 settembre 1876.

4429 Francesco Renier proc.

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tip. Eredi Botta.